

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle Concessioni e delle Autorizzazioni.

Art. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Il Servizio di accertamento e di riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in Concessione ad apposita Azienda speciale;
 - c) in Concessione a Ditta iscritta all'Albo dei Concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto od il Capitolato.

Art. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'Assessore preposto, dettagliata Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la Relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno dei locali, mobili ed attrezzature.
3. Con la stessa Relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del Servizio.
4. Tutti i Provvedimenti del Funzionario Responsabile assumono la forma di DETERMINAZIONE, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica, all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al Concessionario.

Art. 4 – OGGETTO DELLA TASSA.

1. Sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla Tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows (balcone chiuso esporto) e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di Servizi pubblici gestiti in regime di Concessione amministrativa.
3. La Tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla Tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Art. 5 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

1. La Tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di Concessione o di Autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art.6 – DOMANDA DI CONCESSIONE.

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi Moduli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del Procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissata in trenta giorni. Qualora siano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di trenta giorni decorrenti dal ricevimento di quanto richiesto.

Art. 7 – RIMBORSO SPESE. - soppresso -

Art. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE.

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della Concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale od a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelato ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE.

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro Autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'Autorizzazione od in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la Concessione alla stipula di apposito Contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'Ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la Commissione Edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 10 – DISCIPLINARE.

1. Il Disciplinare od il Contratto di cui al precedente art.9 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudine o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della Concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della Concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la Tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in Concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova Concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle Concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di Concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune per altri danni che dovesse sopportare per effetto della Concessione.
2. Il Disciplinare di concessione od il Contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli Agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

**Art. 11 – AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI
– DIRITTI DI TERZI.**

1. L’Autorizzazione comunale all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla Concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le Autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L’Autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l’utente.

Art. 12 – REVOCA DELLE CONCESSIONI.

1. Qualora, per mutate circostanze, l’interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la Concessione, senza interessi.
2. Le Concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità di pubblici Servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della Tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita Ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una Perizia Tecnica.
5. Nell’Ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d’Ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell’atto di Concessione.
6. Il Provvedimento di revoca è notificato nelle forme di Legge.
7. Il Provvedimento di revoca per necessità dei pubblici Servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed ai terzi.

Art. 13 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI.

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell’atto di Concessione od alle norme stabilite dalla Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’Ufficio, della concessione accordatagli;

- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di Legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune od al demanio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di Concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art. 12.

Art. 14 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI.

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 12.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in Concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o Provvedimento che il Comune disponga in applicazione al presente Regolamento.

Art. 15 – NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e Regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della Concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari od intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti Organi del Comune o da altre Autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di Concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'Atto stesso.

3. E' vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva Autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 16 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Le occupazione effettuate senza la prescritta Autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della Tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 17 – PASSI CARRABILE – ACCESSI.

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La Tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. La Tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito Cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La Tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 10%.
6. La tariffa è parimenti ridotta del 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 30%.
8. La Tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del Tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 18 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.

1. Per le occupazioni permanenti su suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita Denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di Concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della Concessione massima. La Denuncia va effettuata utilizzando gli appositi Modelli predisposti dal Comune, messi a disposizione degli utenti presso i relativi Uffici; la Denuncia deve contenere gli elementi indicativi del contribuente, gli estremi dell'atto di Concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della Tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della Concessione.
L'Attestato deve essere allegato alla Denuncia ed i relativi estremi trascritti nella Denuncia stessa.
2. L'obbligo della Denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito Modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la Denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della Tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di Conto Corrente Postale intestato al Tesoriere del Comune, ovvero, in caso di affidamento in Concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della Denuncia è assolto con il pagamento della Tassa e la compilazione del Modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo Atto dell'Amministrazione, il pagamento della Tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto Modulo, mediante versamento diretto.

Art. 19 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

1. L'Ufficio Comunale controlla le Denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle Denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di Tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della Comunicazione.
2. L'Ufficio Comunale provvede all'accertamento in rettifica delle Denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della Denuncia. A tal fine emette apposito Avviso di Accertamento motivato nel quale sono indicati la Tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli Avvisi di Accertamento, sia in rettifica che di Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la Denuncia è stata presentata od a quello in cui la Denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la Tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'Avviso di Accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della Tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono chiedere con apposita Istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'Istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV TARIFFE – ESENZIONI

Art. 20 – TARIFFE.

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune od al concessionario che vi subentra, un'Imposta nella misura risultante delle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato Decreto Legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il Servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 21 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

1. Ai fini della graduazione della Tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche **sono classificate** in categorie, **come da Elenchi A) e B) di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento.**

Art. 22 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI.

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della Tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi **è suddiviso in centro abitato – zona limitrofa – frazioni – sobborghi e zona periferica.**

Art. 23 – ESENZIONI

1. Sono esenti dalla Tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici ai cui art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, nonché le Tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al Servizio di trasporto pubblico di linea in Concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad essi assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai Servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della Concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della Concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta dagli interessati.

CAPO V CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 24 – CONTENZIOSO.

1. Contro gli Atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) All'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991, n. 413".

Art. 25 – SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva od infedele Denuncia, si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della Tassa o della maggiore Tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della Tassa o della maggiore Tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della Denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di Tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 26 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 27 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 29 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507).

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA prima CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. DAVERIO (da incrocio via Rimembranze a n. 2 (compreso))
2	PIAZZA	"	PIAZZA S. LORENZO
3	STRADA	"	VIA MONTE BELLO
4	"	"	VIA MONTE GRAPPA
5	PIAZZA	"	PIAZZA CAVOUR
6	STRADA	"	VIA GARIBALDI da incrocio con Piazza Cavour a civico n. 54 (compreso)
7	"	"	VIA G. VERDI da incrocio con Via Garibaldi ad incrocio con Via Di Vittorio
8	"	"	VIA MONTE NERO
9	"	"	VIA IV NOVEMBRE
10	"	"	VIA DI VITTORIO
11	"	"	VIA EUROPA
12	"	"	VIA A. GRAMSCI da incrocio con Via Roma ad incrocio con via Europa
13	"	"	VIA D. ALIGHIERI
14	"	"	VIA G. MARCONI
15	"	"	VIA D. BARANZELLI
16	"	"	VIA ISOLA VIRGINIA da incrocio con Via Roma a civico n.40 (compreso)
17	"	"	VIA A. MOLINARI

18	"	"	VIA GIOVANNI XXIII° PAPA
N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. AMENDOLA
20	"	"	VIA G. VERDI da incrocio con Via Roma incrocio con via A. Molinari
21	"	"	VIA PIAVE da incrocio con Via Giov anni XXIII° a civico n. 6 (compreso)
22	"	"	VIA CAIROLI da incrocio con Via Roma a civico n.8 (compreso)
23	"	LOCALITA' CASSINETTA	VIA TRIESTE
24	"	"	VIA ROSSINI da incrocio con Via Trieste a civico n.14 (compreso)
25	"	"	VIA VITTORIO VENETO
26	"	"	VIA TRENTO
27	"	"	VIA G. MORSELLI
28	"	"	VIA G. RODARI
29	"	"	VIA P. NENNI
30	"	"	VIA A. MORO
31	"	"	VIA MATTEOTTI da incrocio con Via Borghi al civico n.30 (compreso)
32	PIAZZA	"	PIAZZA C. CORVI

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA seconda CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DAVERIO da civico 2 (escluso)
2	"	"	VIA GARIBALDI da civico n. 54 (escluso) a confine con Com. Bregano
3	"	"	VIA VERDI da incrocio con Via Di Vittorio a incrocio con Via Molinari
4	"	"	VIA GRAMSCI da incrocio con Via Europa a incrocio con Via Verdi
5	"	"	VIA ISOLA VIRGINIA da civico n.40 (escluso) a incrocio con Via Borghi
6	"	"	VIA PIAVE da civico n.6 (escluso) a incrocio con Via Selvini
7	"	"	VIA CAIROLI da civico n.8 (escluso) a confine con Comune di Travedona
8	"	LOCALITA' CASSINETTA	VIA ROSSINI da civico n.14 (escluso) sino al termine della via
9	"	"	VIA MATTEOTTI da civico n.30 (escluso) sino all'incrocio con Via Cairoli

--	--	--	--

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe V

PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono *permanenti o temporanee*.
2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di Concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La Tassa è *graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. **due** categorie.
5. La Tassa è *commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolati con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la Tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al mq.
6. Le *superfici eccedenti* i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.;
 - del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
8. La Tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V.

PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la Tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La Tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUOPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunaleper mq. L.	34.000	24.000	
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico – (Riduzione 1/3%)per mq. L.	11.333	7.934	
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – (Riduzione obbligatoria al 30%).....per mq. L.	10.200	7.140	
4.	Passi carrabili:			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata – (Riduzione obbligatoria del 50%).....per mq. L.	17.000	11.900	
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposta dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – (Riduzione al 10%).....per mq. L.	30.600	21.420	
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria indiretta; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.....per mq. L.	34.000	24.000	
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario – (Riduzione del 10%).....per mq. L.	30.600	21.420	
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (Riduzione del 30%).....per mq. L.	23.800	16.660	
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò' destinate e per la superficie assegnata.....per mq. L.	34.000	24.000	

PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la Tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del _____%.

La Tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUOPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunaleper mq. L.	4.000	2.800	
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale – (Riduzione 1/3%)per mq. L.	2.667	1.867	
2.3.	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la Tassaper mq. L.	2.800	1.960	
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del 50%).....per mq. L.	6.000	4.200	
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto – (Riduzione del 30%).....per mq. L.	2.800	1.960	
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Riduzione del 80%).....per mq. L.	800	560	
2.7.	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune – (Aumento/Riduzione del 30%).....per mq. L.	5.200	3.640	
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia – (Riduzione del 20%).....per mq. L.	3.200	2.240	
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di Manifestazioni politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%).....per mq. L.	800	560	

2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. La riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%).....per mq. L.	2.000	1.400	
-------	---	-------	-------	--

PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici Servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La Tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUOPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la Tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km. lineare o frazione.....per mq. L.	250.000	175.000	
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici Servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: Tassa dovuta nella misura complessiva.....per mq. L.	50.000	35.000	
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari Tassa annua.....per mq. L.	200.000	100.000	
	Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. maggiorazione della Tassa annua.....per mq. L.	40.000	20.000	

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla Tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUOPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km. lineareL. - superiore al Km. lineareL.			
		30.000	21.000	
		45.000	31.5000	
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino ad un Km. lineareL. - superiore al Km. lineareL.			
		39.000	27.3000	
		/	/	
5.3.	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino ad 1 Km lineareL. - superiore al Km. lineareL.			
		45.000	31.500	
		/	/	
5.4.	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad 1 Km. lineareL. - superiore al Km. lineareL.			
		60.000	42.000	
		/	/	

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la Tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFE PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
a	Centro AbitatoL.	90.000	63.000	
b	Zona limitrofaL.			

c	Sobborghi e zone perifericheL.			
d	FrazioniL.			

2. La Tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti *di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.*
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la *tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.* E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la Tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la Tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La Tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. utilizzati, sono soggetti alla Tassa di cui alla parte II, n.1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una Tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFE PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
a	Centro abitatoL.	30.000	21.000	
b	Zona limitrofaL.			

c	Frazioni, sobborghi e zone perifericheL.			
---	---	--	--	--